



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA

Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027"

Piano di utilizzo dei finanziamenti "Una giustizia più inclusiva – Inclusione sociolavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali"

Azione 2: "Attuazione Modelli di intervento per l'inclusione Attiva dei Detenuti"
(AMA DE)

Progetti a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

AMA DE FESR - Regioni Puglia e Basilicata

**Priorità e Obiettivo specifico FESR: "Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica" -
Obiettivo specifico Diii [RSO 4.3] – FESR**

CAPITOLATO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

"Affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (ai sensi dell'articolo 41, comma 5-bis del D.lgs. 36/2023), al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di realizzazione di un laboratorio estetico c/o CRF di Trani"

CUP: J94C25000450006

CLP: PRG-AMADE_FESR-1329-PRAP-PUGLIA BASILICATA-AMADE FESR-PUGLIA

Documento redatto 28/06/2026 da	
Dott. Ing. Antonia Avitto	
Dott. Ing. Claudio Vita	

SOMMARIO

Premesse	4
DEFINIZIONI	5
DISPOSIZIONI GENERALI	7
Art. 1 – OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA	7
PROGETTAZIONE	8
Art. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROGETTAZIONE	8
2.1. PRINCIPI E FINALITÀ DELLA PROGETTAZIONE	8
2.2. CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE	8
2.3. NORME TECNICHE	9
2.4. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MATERIALE DEGLI ELABORATI, SUBENTRO O SOSTITUZIONE DEI PROGETTISTI	13
Art. 3. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	13
3.1. SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA	13
3.1.1 PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA	13
Art. 4 ACQUISIZIONE DEI PARERI E APPROVAZIONE DEI PROGETTI. CONFERENZA DI SERVIZI 15	
Art. 5 DIREZIONE LAVORI	16
Art. 6 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (CSP E CSE):	19
Art. 7. FUNZIONI E COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI NELLA FASE PRELIMINARE	21
7.1 ATTESTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI	21
7.2. LA CONSEGNA DEI LAVORI	22
Art. 8. FUNZIONI E COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE	23
8.1. RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ	23
8.2. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI	23
8.3. VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELL'ESECUTORE E DEL SUBAPPALTATORE	24
8.4. MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI	25
8.5. SOSPENSIONE DEI LAVORI	27
8.6. GESTIONE DEI SINISTRI	27
8.7. FUNZIONI E COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI AL TERMINE DEI LAVORI 28	
Art. 9. CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE DEL DIRETTORE DEI LAVORI	29
9.1. ATTIVITÀ DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE	29
9.2. DOCUMENTI CONTABILI	29
9.3. STRUMENTI ELETTRONICI DI CONTABILITÀ E CONTABILITÀ SEMPLIFICATA	

Art. 10. RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO	32
Art. 11. IMPEGNI DEL COMMITTENTE	33
Art. 12. VERIFICHE DEL COMMITTENTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ	33
Art. 13. DISPOSIZIONI FINALI	36
13.1 MODALITÀ ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI.....	36
Art. 14. COMPENSO PROFESSIONALE, PENALI E PAGAMENTI.....	36
Art. 15. GARANZIE	41
Art. 16. DURATA DELL'INCARICO E TERMINI	42
Art. 17. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI.....	43
Art. 18. ULTERIORI DISPOSIZIONI	44
Art. 19. OBBLIGHI SPECIFICI DEL PROGETTISTA.....	46
Art. 20. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	47
Art. 21. RECESSO	49
Art. 22. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI	49
Art. 23. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE.....	50
Art. 24. SICUREZZA PERSONALE	50
Art. 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	51
Art. 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	51
Art. 27. ACCESSO AGLI ATTI	51
Art. 28. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	51
Art. 29. INCOMPATIBILITÀ'.....	52
Art. 30. DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RALLENTARE I SERVIZI.....	52

Premesse

Il presente capitolato tecnico prestazionale disciplina gli incarichi professionali oggetto della procedura di affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria relativo al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (ai sensi dell'articolo 41, comma 5-bis del D.lgs. 36/2023), al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla Direzione dei Lavori, nonché tutte le attività tecnico-amministrative finalizzate all'ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale, ivi comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi dell'articolo 41 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 e relativo Allegato I.7, ed inoltre del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, relativi all'intervento denominato:

“Lavori per la realizzazione di un laboratorio estetico c/o CRF di Trani”

Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'interpretazione del presente capitolato si assumono le seguenti definizioni:
 - a) per «**Codice dei contratti**» o «**Codice**» si intende il Codice dei contratti pubblici approvato con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel testo vigente al momento della sottoscrizione del contratto e, per le eventuali modifiche ed integrazioni sopravvenute la cui applicazione sia obbligatoria, nel testo vigente alla loro entrata in vigore;
 - b) per «**Capitolato generale**», si intende il capitolato generale d'appalto approvato con Decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
 - c) per «**Capitolato speciale**» si intende il capitolato speciale d'appalto integrante lo schema di contratto richiesto quale atto fondamentale nella progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici;
 - d) per «**Testo unico sulla sicurezza sul lavoro**» si intende il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, modificato dal decreto legislativo del 3 agosto 2009, n. 106 e tutte le successive modifiche e integrazioni nel testo vigente al momento della sottoscrizione del contratto disciplinare e, per le eventuali modifiche e integrazioni sopravvenute la cui applicazione sia obbligatoria, nel testo vigente alla loro entrata in vigore.
2. Ai fini dell'affidamento e dello svolgimento degli incarichi di cui al presente capitolato si assumono le seguenti definizioni:
 - a) per «**progetto**» si intende il progetto nella sua interezza, comprendente tutti i livelli progettuali, ovvero il solo livello od il particolare segmento progettuale di cui si tratta nel contesto della disposizione;
 - b) per «**progettista**» si intende il tecnico incaricato della redazione del progetto e responsabile del medesimo;
 - c) per «**direzione dei lavori**» si intende la direzione dei lavori, dall'attestazione di appaltabilità all'emissione del certificato di collaudo;
 - d) per «**direttore dei lavori**» si intende l'ufficio della direzione dei lavori, costituito da un solo soggetto (il tecnico incaricato della direzione dei lavori e responsabile della medesima) ovvero costituito da un direttore dei lavori vero e proprio e da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere; per direttore dei lavori si intende altresì di norma, ove non espressamente stabilito diversamente, il responsabile della contabilità dei lavori e dell'accertamento della loro regolare esecuzione in conformità al progetto, alle perizie e al contratto;
 - e) per «**coordinamento**» si intende il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere ai sensi del testo unico sulla sicurezza sul lavoro; per «coordinamento progettuale» si intende il coordinamento nella fase della progettazione ai sensi dell'articolo 91 del predetto Testo unico sulla sicurezza sul lavoro; per «coordinamento esecutivo» si intende il coordinamento nella fase dell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 92 dello stesso testo unico sulla sicurezza sul lavoro;
 - f) per «**coordinatore**» si intende il tecnico incaricato del coordinamento nelle due fasi della progettazione e dell'esecuzione ovvero della singola fase della quale si tratta nel contesto; per «coordinatore per la progettazione» e per «coordinatore per l'esecuzione» si intendono rispettivamente i tecnici incaricati e responsabili del coordinamento progettuale e del coordinamento esecutivo;
 - g) per «**collaudo**» si intendono le operazioni a tale scopo previste dalle vigenti norme

regolamentari, ai sensi dell'articolo 116 del Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato II.14, Capo I, Sezione III, affidate a soggetto diverso dal progettista e dal direttore dei lavori;

- h) per «**collaudatore**» si intende il tecnico incaricato del collaudo, sia esso finale che in corso d'opera ovvero statico, in relazione al tipo di collaudo del quale si tratta nel contesto della disposizione;
- i) per «**responsabile del progetto**» si intende il responsabile unico del progetto (RUP) di cui all'articolo 15 del Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.2;
- j) per «**ANAC**» si intende l'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'articolo 222 del Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. n. 36/2023;
- k) per «**piano**» e per «**fascicolo**» si intendono rispettivamente il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a) e 100, comma 1, del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), dello stesso Testo unico sulla sicurezza sul lavoro;
- l) per «**supporto informatico**» si intendono dei file archiviati su compact disc o dispositivi di archiviazione digitali (usb, hard disk, etc.), in formati standardizzati, non protetti, compatibili, riproducibili, copiabili e modificabili con i più diffusi programmi software disponibili in commercio, nei formati richiesti dal presente capitolato tecnico prestazionale o dal responsabile del progetto;
- m) per «**stazione appaltante**» o «**committente**» si intende il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Bari;
- n) per «**aggiudicatario**» o «**affidatario**» si intende l'operatore economico o il raggruppamento di operatori economici di cui all'art. 66 del D.lgs. n. 36/2023 al quale vengono affidate le prestazioni oggetto del presente capitolato a seguito di specifica procedura di gara;
- o) per «**appaltatore**» si intende l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto.

3. Resta inteso che per progettista, direttore dei lavori e/o collaudatore, si intende il tecnico singolo ovvero tutti gli altri soggetti di cui all'art. 66 del D.lgs. n. 36/2023, rubricato “Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria”.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA

- 1.1. Il presente capitolato tecnico prestazionale disciplina gli incarichi professionali oggetto della procedura di affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, segnatamente:
- progettazione di fattibilità tecnica ed economica, ex art. 41, c.5 bis, del D.lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.7, comprensiva del servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, secondo le indicazioni contenute nel DIP;
 - progettazione esecutiva secondo quanto disposto nella sez. III dell'All.I.7 al Codice e nel DIP, limitatamente alle prestazioni riportate nel "Prospetto riepilogativo di calcolo dei corrispettivi DM 17 Giugno 2016" allegato;
 - direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, rispettivamente ex art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato II.14 ed ex art. 92 del D.lgs. n. 81/2008;
 - nonché tutte le attività tecnico-amministrative finalizzate all'ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale, ivi comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi dell'articolo 41 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 e relativo Allegato I.7, ed inoltre del Decreto Legislativo n. 81 del 2008,
- relativi all'intervento denominato: ***"Lavori per la realizzazione di un laboratorio estetico"*** c/o la CRF di Trani, di cui al DIP allegato, posto a base di gara.
- 1.2. I servizi richiesti formano oggetto di un incarico unitario ed escludono l'ammissibilità di offerte parziali. Il Committente si riserva comunque sin d'ora la facoltà di non dar corso all'affidamento delle prestazioni opzionali o di affidarle a professionalità diverse dall'aggiudicatario (interne od esterne) qualora per qualunque causa si rendesse ciò necessario ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla sarà dovuto all'aggiudicatario, se non le competenze effettivamente rese e maturate per le attività svolte sino a quel momento. È esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte del Committente.
- 1.3. Le prestazioni tecniche oggetto dell'incarico di che trattasi debbono rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normativa europea e nazionale vigente in materia di appalti pubblici, nonché quella di matrice culturale, ambientale ed urbanistica (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: attivazione, ove prescritto, di procedure VIA/VAS o valutazione di incidenza o procedure AIA; acquisizione, ove prescritto, di autorizzazioni in materia di prelievi e scarichi idrici, di gestione di rifiuti, di emissioni in atmosfera; acquisizione, ove richiesto, di nulla-osta paesaggistici; acquisizione di ogni altro parere, anche in seno alla Soprintendenza dei Beni Culturali, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e della Conferenza dei Servizi (ove necessari), autorizzazione, nulla osta prescritto dalla normativa vigente, al fine di addivenire all'approvazione del progetto per la successiva predisposizione, da parte dell'Amministrazione, della procedura di appalto dei lavori; l'incarico comprende, altresì, tutte le attività di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, fino all'emissione del Certificato di regolare esecuzione/collaudato statico e tecnico-amministrativo dell'opera.
- 1.4. Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.
- 1.5. L'offerta dell'Aggiudicatario, come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

- 1.6. In ragione delle caratteristiche dell'intervento, l'aggiudicatario potrà mettere a disposizione del Committente uno staff di professionisti comprendente, secondo le necessità ed in misura adeguata, specifiche professionalità per ogni ambito oggetto d'incarico, oltre a prevedere una specifica figura di riferimento in qualità di coordinatore.

PROGETTAZIONE

Art. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROGETTAZIONE

2.1. PRINCIPI E FINALITÀ DELLA PROGETTAZIONE

- 2.1.1. La progettazione ha come fine la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del rapporto ottimale fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è inoltre tesa a minimizzare l'uso di risorse materiali non rinnovabili e massimizzare il riutilizzo di risorse naturali impegnate dall'intervento, nonché alla massima facilità ed economicità di manutenzione, efficienza costante nel tempo dei materiali e dei componenti, possibilità di facile sostituzione degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.
- 2.1.2. Il progetto dovrà essere redatto tenendo conto delle indicazioni, delle informazioni e degli obiettivi indicati nel DIP.
- 2.1.3. Il progetto, con le necessarie differenziazioni in relazione alla loro specificità e dimensione, sarà redatto nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale ed ambientale dell'intervento, sia nelle fasi di costruzione sia in quelle di gestione.
- 2.1.4. La progettazione dovrà, inoltre, tenere conto dell'individuazione e risoluzione delle interferenze derivanti dalla presenza del personale prestante servizio all'interno della Casa di Reclusione Femminile di Trani, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività ivi presenti, per tutta la durata dei lavori.

2.2. CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE

- 2.2.1. Il servizio tecnico dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e dei regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto con particolare riferimento alle norme in materia di OO.PP., al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e al presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.
- L'incarico comprende anche la redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte degli Enti Locali competenti, con i quali il professionista è tenuto ad interfacciarsi. La progettazione dovrà essere sviluppata in accordo con quanto previsto dalle norme di settore vigenti e in coerenza con gli eventuali pareri, autorizzazioni o nulla-osta, comunque denominati, di cui si dovesse rendere necessaria l'acquisizione.
- Il progetto deve inoltre prevedere le misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente e sul paesaggio, anche in relazione all'attività di cantiere.
- 2.2.2. L'Aggiudicatario per quanto riguarda i contenuti progettuali e in merito agli aspetti funzionali e organizzativi dell'intervento, dovrà fare riferimento specificamente al DIP approvato.

- 2.2.3. L'Aggiudicatario nella redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica dovrà altresì recepire eventuali ulteriori indicazioni integrative del DIP.
- 2.2.4. Le prestazioni tecnico specialistiche devono tendere verso la più efficiente razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche.
- 2.2.5. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi.
- 2.2.6. Tutti gli elaborati, a qualsiasi livello di progettazione si riferiscano, così come in caso eventuale di variante, devono essere comprensivi della consegna degli elaborati grafici e descrittivi. In particolare, il tecnico incaricato si deve impegnare a:
- a) utilizzare un ambiente telematico, qualora predisposto dal committente, dove poter costituire un fascicolo delle varie fasi progettuali. In questo ambiente potrà essere predisposto un contenitore strutturato all'interno del quale inserire tutte i dati necessari ad inquadrare il processo, caricare la documentazione e gli elaborati, etc.;
 - b) produrre un numero minimo di 2 (due) copie cartacee di ogni elaborato (grafico e descrittivo) e di ogni altro atto connesso od allegato da considerarsi già retribuite con il corrispettivo stabilito; a richiesta della Struttura le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);
 - c) produrre e consegnare, unitamente agli elaborati di cui alla lettera b), copia degli stessi su supporto informatico, nella seguente modalità: una copia in formato standardizzato editabile (tipo .DXF, .DWG, .MXD, .PLN, .DOC, .RVT, .IFC, .XLS, .DOCX), una copia in formato .PDF conforme all'originale e una copia in formato .PDF conforme all'originale e sottoscritta digitalmente; non devono essere riscontrate discrepanze tra le versioni cartacee e quelle su supporto informatico;
 - d) in caso di incarico di direzione lavori a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi "*as built*" in almeno una copia cartacea debitamente timbrata e firmata, nonché copia su supporto informatico con le modalità descritte nel presente articolo;
 - e) in caso di incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo dell'opera, in almeno una copia cartacea, nonché copia su supporto informatico con le modalità descritte nel presente articolo;
 - f) la prestazione progettuale, a qualunque livello della progettazione, comprende la partecipazione del progettista alle riunioni convocate presso lo stesso Committente per chiarimenti, illustrazioni, ai fini della verifica ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023, ed ogni altra necessità in relazione al progetto.
 - g) Il progettista, in sede di offerta, dovrà tenere conto di ogni onere per le attività sopra indicate, nessuno escluso. Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, il Progettista dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del Gruppo di Lavoro.

2.3. NORME TECNICHE

- 2.3.1. I progetti devono essere predisposti in conformità alle regole ed alle norme tecniche previste dalle

disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione; i materiali ed i prodotti devono essere conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, dalle norme armonizzate e dalle omologazioni tecniche; le relazioni tecniche devono indicare la normativa applicata.

2.3.2. I progetti dovranno essere predisposti in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di appalti pubblici, nonché a quella dei beni culturali e del paesaggio (vd. paragrafo C3 del DIP allegato). Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, una serie di norme di riferimento per ciascun settore:

Norme sui Contratti pubblici:	• decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Testo unico edilizia:	• decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 • legge 11 settembre 2020, n. 120
Norme dei beni culturali e del paesaggio:	• decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 • decreto del presidente della repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 • Piano paesaggistico degli ambiti ricadenti nella provincia di intervento
Norme prestazione energetica nell'edilizia:	• decreto legislativo n. 48/2020 (attuazione della direttiva UE 2018/844) • decreto legislativo n. 73/2020 (Attuazione della direttiva UE 2018/2002) • D.M. 28/10/2025 (prestazioni energetica degli edifici) • Si ricorda, comunque, che tutti i progetti immobiliari, anche di ristrutturazione, devono soddisfare i requisiti della Direttiva UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, cioè la Direttiva (UE) n. 2024/1275
DNSH ("Do No Significant Harm" ossia non arrecare un danno significativo all'ambiente):	• Comunicazione della Commissione europea 2021/58/01 – "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH" • Circolare della Ragioneria generale dello Stato 13 ottobre 2022, n. 33 - Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH), (la Guida MEF)
Immunizzazione dagli effetti del clima per gli investimenti in infrastrutture:	• Linee guida su come attuare questa regola sono fornite dalla Comunicazione della Commissione europea "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01 del 16 settembre 2021), disponibile al seguente link: Comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (la Guida CE).

CAM negli appalti pubblici:	- Decreto del Ministero della transizione ecologica 24 novembre 2025 (edilizia); - D.M. 23 giugno 2022 n. 254 (arredi interni) - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di noleggio operativo e la fornitura di computer, monitor, tablet e smartphone nuovi e ricondizionati (CAM ICT), adottati con D.M. 11 marzo 2026 - pdf pubblicato in GU Serie Generale n.70 del 25 marzo 2026
Norme barriere architettoniche:	- decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 - decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 - la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), adottata dall'UE con la Decisione del Consiglio del 26 novembre 2009 che tutela e promuove i diritti umani e le libertà fondamentali delle persone con disabilità, garantendone la piena ed effettiva partecipazione alla vita sociale su base di uguaglianza con gli altri. La suddetta Convenzione ONU è stata ratificata, in Italia, con la Legge 3 marzo 2009, n. 18.
Norme in materia di impianti:	- D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37 D.M. 17 luglio 2025, n. 130
Norme in materia di sicurezza:	- decreto legislativo n. 81/2008 - decreto legislativo 19 febbraio 2019, n.17

Per quanto non disciplinato dalle suddette fonti normative, si dovrà fare riferimento alla normativa tecnica degli Enti di normazione nazionali ed internazionali, prioritariamente dell'UNI e del Comitato Elettrotecnico Italiano. In particolare:

- CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua";
- CEI 64-16 "Protezione contro le interferenze elettromagnetiche" (EMI);
- serie CEI 81-10 "Protezione contro i fulmini";
- CEI 306-2 "Guida per il cablaggio per telecomunicazioni elettroniche negli edifici residenziali";
- CEI 306-6 "Tecnologia dell'informazione – Sistemi di cablaggio strutturato. Parte 1: Requisiti generali";
- CEI 306-7 "Tecnologia dell'informazione – Installazione del cablaggio – Prove del cablaggio installato";
- CEI 306-10 "Sistemi di cablaggio strutturato – Guida alla realizzazione e alle Norme tecniche";
- Norma tecnica [UNI EN 12464-1:2021](#) e ss.mm.ii. - Illuminazione dei Luoghi di Lavoro"
- UNI EN 12056 - Progettazione e l'installazione dei sistemi di scarico per acque reflue;
- UNI 9182:2014 - Norme specifiche per il dimensionamento e la posa in opera delle reti idrauliche,

inclusi sistemi di ricircolo e misure di prevenzione contro la Legionella.

L'elenco è riportato a titolo indicativo, restando onere del progettista il rispetto di tutta la normativa tecnica nazionale e regionale applicabile all'intervento anche in relazione a natura e specificità delle scelte progettuali.

Nella progettazione dell'intervento avranno un ruolo fondamentale i Criteri Ambientali Minimi (CAM), di cui al DM Transizione Ecologica del 24 novembre 2025 e art. 57 del D.lgs. 36/2023.

Nella progettazione ed esecuzione dell'intervento dovranno essere rispettate le prescrizioni degli strumenti vigenti di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica di diverso livello, nonché le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di appalti pubblici o comunque applicabili al caso di specie, compreso quanto dettato da norme e regolamenti di livello sovranazionale (ad es. norme UNI o CEI, ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti.

Al fine di limitare l'impatto degli interventi sarà necessario prestare particolare attenzione a svolgere eventuali indagini preliminari, affinché la maggiore conoscenza dell'area possa garantire una minore spesa negli interventi

2.3.3. Le attività tecniche devono altresì rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con DM Transizione Ecologica del 24 novembre 2025, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n. 36/2023. Inoltre, il progettista dovrà garantire:

- il rispetto degli obiettivi ambientali dell'UE, in particolare il principio di non arrecare un danno significativo (**DNSH – Do No Significant Harm**) definito dall'art. 17 del Regolamento (UE) 18 giugno 2020 n. 2020/852 e richiamato dall'art.9 del regolamento (UE) n.2021/1060 come requisito da rispettare nell'attuazione dei fondi europei;

- l'immunizzazione dagli effetti del clima. A tal proposito, il progettista dovrà verificare i seguenti elementi:

- a. contributo dell'infrastruttura alla neutralità climatica, cioè all'obiettivo dell'UE di mitigazione dei cambiamenti climatici – l'infrastruttura deve contribuire all'obiettivo dell'UE di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra tramite interventi di decarbonizzazione, efficienza energetica, risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Il progettista dovrà verificare se l'area trattamentale oggetto di intervento produca emissioni superiori a 20.000 tonnellate di CO2 equivalenti/anno. La metodologia da impiegare è fornita nella Guida CE. Se la suddetta soglia è superata, è necessario passare alla fase 2 di analisi dettagliata (secondo la tabella 2 della Guida CE, non risulta necessario realizzare tale valutazione per progetti immobiliari, sempre se le relative emissioni non superano le 20.000 tonnellate di CO2 equivalenti/anno). **Si ricorda, comunque, che tutti i progetti immobiliari, anche di ristrutturazione, devono soddisfare i requisiti della Direttiva UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, cioè la Direttiva (UE) n. 2024/1275;**
- b. contributo dell'infrastruttura all'obiettivo dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici – l'infrastruttura deve essere progettata e attuata in modo da minimizzare la sua vulnerabilità ai rischi climatici.

Fase di Analisi dettagliata: se, a seguito della fase 1 di Screening risulti necessaria una analisi dettagliata, il progettista dovrà realizzare una “valutazione dell'impronta di carbonio” e/o una “valutazione dei rischi climatici” (a seconda di quale sia risultata necessaria a seguito della fase 1 sopra descritta).

Nella fase di progettazione si dovrà, per quanto non in contrasto con le direttive di sicurezza carceraria e nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, considerare i criteri generali di progettazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alle normative vigenti.

Considerando il carattere vincolato dell'immobile, gli interventi dovranno essere di minimo impatto, privilegiando opere caratterizzate da reversibilità e alta integrazione architettonica, al fine di garantire la piena fruibilità degli ambienti senza alterare l'integrità storico-artistica del manufatto

2.3.4. È vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. È ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla espressione "*o equivalente*", allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

2.4. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MATERIALE DEGLI ELABORATI, SUBENTRO O SOSTITUZIONE DEI PROGETTISTI

2.4.1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva del Committente che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

2.4.2. Il Committente potrà liberamente disporre degli elaborati dei progetti anche modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che l'Aggiudicatario possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

2.4.3. Il progetto resta di proprietà piena ed assoluta del Committente, che può introdurre tutte le varianti ed aggiunte che ritenga necessarie senza che il progettista possa sollevare eccezioni di sorta. Restano altresì nella proprietà materiale e legale del Committente gli elaborati, i documenti, gli atti comunque formati e su qualsiasi supporto prodotti dall'Aggiudicatario nell'ambito dell'incarico.

2.4.4. Il Committente è altresì autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, varianti od altri interventi, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

Art. 3. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

3.1. SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

3.1.1 PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Il progetto di fattibilità tecnico-economica dovrà essere redatto tenendo conto delle indicazioni, delle informazioni e degli obiettivi indicati nel DIP e nel presente Capitolato.

L'attività di progettazione di cui al presente punto dovrà tenere conto dell'entità della spesa complessiva prevista dal Committente per i lavori in argomento e dovrà essere sviluppata in esecuzione delle direttive che saranno impartite dal Committente e in coerenza con la documentazione posta a base di gara.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica, di seguito «PFTE», costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività e dovrà definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni contenute nel Documento di Indirizzo alla Progettazione, nonché le ragioni della scelta della soluzione prospettata.

Durante la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica andranno svolte eventuali indagini e

studi conoscitivi (evoluzione storica, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, vincoli normativi...) anche avvalendosi delle più recenti ed innovative tecnologie di rilievo digitale.

Nella redazione del PFTE deve aversi particolare riguardo:

- a) alla compatibilità ecologica della proposta progettuale, privilegiando l'utilizzo di tecniche e materiali, elementi e componenti a basso impatto ambientale;
- b) alla valutazione dei costi complessivi del ciclo di vita, inclusivi di quelli di "*fine vita*";
- c) alla ispezionabilità e manutenibilità dell'opera;
- d) all'adozione dei migliori indirizzi per i processi e le modalità di trasporto e stoccaggio delle merci, beni strumentali e personale, funzionali alle fasi di avvio, costruzione e manutenzione dell'opera, privilegiando modelli, processi e organizzazioni certificati.

Ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 36/2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati ai sensi dell'articolo 41, comma 5-bis, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica.

L'esecuzione dei lavori dovrà prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. Per raggiungere tale scopo è indispensabile che gli elaborati del P.F.T.E. dovranno essere redatti con un livello di approfondimento tecnico tale che possa essere garantita la massima definizione di ogni dettaglio costruttivo, tecnico ed economico, al fine di costituire idonea base per l'indizione immediata della procedura di gara e successiva cantierabilità.

Di seguito si riportano gli elaborati da redigere:

- a) Relazioni generali e tecniche;
- b) Elaborati grafici;
- c) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- d) Computo metrico estimativo dell'opera (**relativo sia ai lavori che alle forniture**);
- e) Elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni e forniture previste ed eventuale analisi;
- f) Quadro economico di progetto;
- g) Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;
- h) Capitolato speciale d'appalto;
- i) Schema di Contratto;
- l) Piano di Sicurezza e di Coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza;
- m) Relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
- n) Relazione sulla sostenibilità dell'opera (rispetto criterio DNSH e immunizzazione degli effetti del clima);
- o) Piano di manutenzione dell'opera.

Le prestazioni relative alla progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica comprese nel presente incarico, secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, integrato con le disposizioni di cui all'All. I.13 al Codice, sono riportate nell'allegato "*Prospetto riepilogativo di calcolo dei corrispettivi DM 17 Giugno 2016*".

Gli stessi verranno determinati in via definitiva a consuntivo, in base alle prestazioni professionali effettivamente eseguite al netto del ribasso offerto in sede di gara, sulla base dell'importo finale delle opere che risulterà dal progetto approvato, le quali dovranno in ogni caso rientrare nei limiti degli importi dei lavori indicati nel presente documento.

Le spese sono calcolate in via forfettaria nella misura non superiore al 25% dell'onorario e soggette anch'esse al ribasso senza alcun vincolo normativo.

La progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica si svilupperà in fasi successive: effettuazione di rilievi e verifiche, modellazione, redazione degli elaborati finali, secondo le modalità di progettazione condivise con il Committente.

a) RILIEVI E VERIFICHE

Dalla data di comunicazione di affidamento dell'incarico di Progettazione, l'affidatario del servizio, dovrà effettuare tutti i rilievi e le verifiche tecniche necessari per la redazione del relativo progetto, incluso l'esame dei documenti agli atti del Committente. Il Committente, all'atto della consegna dei servizi di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, metterà a disposizione gli esiti delle indagini preliminari svolte.

Parallelamente, dovrà promuovere e sovrintendere gli incontri e sopralluoghi ritenuti necessari alla completa definizione di tutte le questioni preliminari alla redazione del progetto, redigendone verbali.

b) MODELLAZIONE

L'Aggiudicatario dovrà svolgere l'attività di modellazione preliminarmente alla redazione definitiva degli elaborati di progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, secondo i contenuti e le linee guida tecniche ed economiche del Documento d'Indirizzo alla Progettazione, secondo le indicazioni del Committente, le prescrizioni degli enti ispettivi e/o preposti al rilascio di pareri, di nulla osta e di autorizzazioni e secondo le proprie analisi, studi e rielaborazioni.

Gli studi dovranno essere il risultato di un'attività di ricerca e sviluppo su diversi piani (tecnici, organizzativi, economici), equilibrando modelli innovativi e tecnologie avanzate con valutazioni di semplicità, affidabilità ed economicità nella loro gestione.

c) ELABORAZIONE FINALE

In base alle scelte progettuali definite durante la modellazione ed approvate nella fase precedente dal Committente, il Soggetto affidatario procederà all'elaborazione finale dei documenti del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, secondo le indicazioni del D.lgs. n. 36/2023, ex art. 41 e relativo Allegato I.7, Sezione II.

L'affidatario si impegna a recepire nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, apportandovi le necessarie modifiche od integrazioni, tutte le eventuali modifiche richieste nel processo di approvazione. La forma di presentazione della progettazione dovrà essere chiara, sintetica, approfondita, corredata da calcoli, valutazioni costi/benefici, schede tecniche, immagini o quanto altro necessario a consentire una valutazione degli elaborati prodotti.

Art. 4 ACQUISIZIONE DEI PARERI E APPROVAZIONE DEI PROGETTI. CONFERENZA DI SERVIZI

4.1 Le prestazioni progettuali devono comprendere tutti gli adempimenti tecnici, con la formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni ed ogni altro atto necessario, ancorché non specificato in precedenza, necessari alla acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso comunque denominato ovvero di deposito di denunce di inizio attività od altri adempimenti simili, anche presso amministrazione ed enti diversi, in particolare per il conseguimento, ove necessari o prescritti dall'ordinamento, nelle seguenti materie che si indicano a titolo non esaustivo:

- a) in materia sanitaria o igienico-sanitarie;
- b) in materia di prevenzione incendi;
- c) in materia di strutture armate o in relazione alla disciplina per le costruzioni in zona sismica;
- d) in materia storica e/o architettonica;

- e) in materia ambientale e/o paesaggistica;
- f) in materia di piani di assetto idrogeologico e di gestione del rischio alluvioni;
- g) in materia di vincolo idrogeologico, di vincolo idrico-fluviale o idrico-demaniale;
- h) in materia di accessi, svincoli o altre connessioni con la viabilità provinciale, regionale o statale;
- i) in materia di approvvigionamento delle risorse energetiche e di collegamento alle reti relative al ciclo delle acque, anche tramite semplici allacciamenti ai soggetti erogatori dei pubblici servizi, compresa la definizione dei relativi costi e contributi necessari a tali allacciamenti;
- j) in materia edilizia e urbanistica;
- k) in materia eventuale di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di valutazione ambientale strategica.

La prestazione progettuale deve comprendere altresì tutti gli adempimenti sopra descritti, eventualmente necessari o prescritti per la valutazione e l'approvazione del progetto in ambito di conferenza di servizi, nonché la partecipazione personale alla stessa conferenza di servizi qualora a tali conferenze sia stato convocato il progettista.

Con riferimento alla Conferenza dei servizi, si applica quanto disposto dall'art. 5 della Ordinanza Speciale n.1/2023, ovvero dalla L. 241/90.

Art. 5 DIREZIONE LAVORI

5.1 Dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto dall'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per tutta la durata dei lavori e fino alla chiusura delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo/rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione. L'attività di direzione lavori, svolta in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, comprende il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, affinché i lavori vengano eseguiti a regola d'arte, in conformità al progetto e al contratto. Il Direttore dei Lavori, inoltre, interloquisce, in via esclusiva, con l'esecutore cui impartisce ordini di servizio riguardo agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto ai quali, l'esecutore è tenuto ad uniformarsi, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve. Nel caso di interventi particolarmente complessi, può essere supportato da un ufficio di direzione lavori assumendosi, pertanto, la responsabilità del coordinamento e della supervisione delle relative attività. Al Direttore dei lavori ed all'ufficio di direzione lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice e relativo Allegato II.14, nonché:

- rilasciare al RUP, prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, l'attestazione sullo stato dei luoghi con riferimento all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali e all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto;
- provvedere alla consegna dei lavori nelle modalità previste all'art. 3 dell'Allegato II.14 del Codice;
- accettare i materiali e i componenti messi in opera ed effettuarne il controllo quantitativo e qualitativo, emettendo, se del caso, motivato rifiuto (art. 4 dell'Allegato II.14 del Codice);
- impartire all'esecutore, tramite ordini di servizio, le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto; tali disposizioni sono preventivamente comunicati al RUP unitamente all'indicazione delle ragioni tecniche e delle finalità perseguite;
- accertare che il deposito dei progetti strutturali delle costruzioni sia avvenuto nel rispetto della normativa vigente e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;

- accertare che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;
- verificare periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- controllare e verificare il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto e nel programma d'esecuzione lavori, segnalando tempestivamente al RUP eventuali ritardi unitamente all'indicazione delle iniziative assunte al riguardo e alle indicazioni necessarie al RUP per l'applicazione delle penali da ritardo previste nel contratto;
- disporre tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP;
- verificare, anche con l'ausilio dell'ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; il Direttore dei lavori registra le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto, rileva e segnala al RUP l'eventuale inosservanza da parte dell'esecutore delle relative disposizioni;
- coadiuvare il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica prevista in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore;
- controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per l'esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. Sono comprese in tale attività le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e l'eventuale presenza di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;
- redigere relazioni da trasmettere al RUP nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà e redigere processo verbale alla presenza dell'esecutore in caso di danni causati da forza maggiore, al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto quest'ultimo;
- fornire al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all'adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;
- determinare in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
- rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- procedere, in contraddittorio con l'esecutore, alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emettere il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP (che ne rilascia copia conforme all'esecutore);
- verificare periodicamente la validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori;
- gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve dell'impresa esecutrice, attenendosi alla relativa

disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto, svolgendo tutti gli adempimenti correlati e la trattazione delle medesime nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente;

-svolgere, ai sensi dell'art. 114 c. 4 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE);

- controllare la spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, compilando i documenti contabili. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità, per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa.

Il Direttore dei lavori è, altresì, tenuto a:

- verificare che le imprese presenti in cantiere abbiano ottenuto la c.d. patente a crediti di cui al D.M. 18 settembre 2024 o ne abbiano fatto richiesta;

- garantire la presenza in cantiere, l'assistenza e sorveglianza dei lavori ivi compresa l'adozione di tutti i provvedimenti, l'assunzione di misure, controlli e verifiche necessarie, mediante apposizione della firma sul giornale dei lavori con data e ora della presenza;

- assicurare il rispetto, da parte dell'Impresa, dei progetti approvati e dei prescritti livelli qualitativi, esigendo la tempestiva presentazione di schede tecniche di riferimento, certificazioni e campionature di materiali, al fine di poter effettuare le opportune verifiche o prove necessarie ad accertare il rispetto delle prestazioni richieste, sia a piè d'opera che in opera; nel caso di rifiuto dei materiali o manufatti ne darà atto trascrivendolo sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro 15 giorni dalla scoperta della non conformità;

- trasmettere alla Stazione Appaltante i verbali di consegna, sospensione e ripresa dei lavori, di ultimazione lavori, nonché gli ordini di servizio impartiti, entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla loro data;

- garantire assistenza tecnica ed amministrativa relativamente ad adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti (quali, per esempio, in materia di adempimenti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, di pubblicità, di subappalto e sub-affidamenti in genere, etc.);

- redigere e trasmettere al RUP la relazione sul conto finale dei lavori e la relativa documentazione allegata comprensiva di Certificato di Regolare Esecuzione;

- inviare alla Stazione Appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla data di fine lavori, la documentazione finale dei lavori costituita, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, certificati, rapporti di prova, eventuale certificazione delle strutture ai fini della prevenzione incendi (laddove necessario), manuali tecnici degli impianti, di funzionamento, di manutenzione, di gestione, dichiarazioni di conformità e certificazioni dei materiali impiegati, di tutti i dispositivi di sicurezza installati, prove di collaudo, elaborati "as-built" dei lavori realizzati (opere edili, strutturali, impiantistiche), e quant'altro necessario o accessorio, anche se in questa sede non menzionato, per l'ottenimento dei collaudi necessari, del C.P.I., dell'agibilità e di tutte le altre autorizzazioni e nulla osta previsti;

- predisporre, nel caso di necessità di modifiche contrattuali e previa valutazione e autorizzazione scritta del RUP, la relativa documentazione. In tal caso sarà corrisposto il compenso da determinarsi nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo dei corrispettivi previsti dal D.M. 17.06.2016, applicando le medesime condizioni e il ribasso percentuali offerti in sede di gara e nei limiti del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;

- curare, in caso di risoluzione contrattuale e su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza;

- mantenere la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e, in specie,

dovrà aggiornare il giornale dei lavori e tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di giorni 7 (sette), la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice;

- garantire la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) fino alla perfetta e completa contabilizzazione dell'opera, ivi inclusi gli eventuali atti e documenti tecnici in ordine alla materiale fruibilità dell'opera, alla regolare esecuzione e quant'altro necessario alla corretta gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'opera, ancorché non esplicitamente indicata nel presente disciplinare d'incarico;

- garantire i contatti e sopralluoghi con le Aziende erogatrici di acqua, gas, energia elettrica e altri servizi (telefonia, dati, altro) per la tempestiva risoluzione dei problemi tecnico – organizzativi relativi allo spostamento di linee di servizi e sottoservizi interferenti con i lavori e alla realizzazione degli allestimenti impiantistici e le successive pratiche di allacciamento, nonché l'assistenza alla Stazione Appaltante nei rapporti con detti Enti;

- redigere e presentare, se necessario, la documentazione atta al rilascio di Nulla Osta di Ministeri o Enti Statali, SCIA presso vari Enti;

- predisporre i seguenti documenti contabili e amministrativi, firmati contestualmente alla compilazione secondo la cronologia di inserimento dei dati:

- giornale dei lavori;
- libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- registro di contabilità;
- sommario del registro di contabilità;
- stato di avanzamento lavori (SAL);
- conto finale dei lavori

Il direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Il Direttore dei Lavori deve assicurare una presenza adeguata in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione approvata dal committente: tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché da evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento.

Art. 6 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (CSP E CSE):

6.1 Dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, il quale assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. Il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP) dovrà predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), secondo quanto prescritto all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008, nei tempi dovuti, nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi legati alla presenza del cantiere, che dovranno essere predisposti e presentati sia in formato cartaceo che su supporto informatico (formato elettronico)

firmato digitalmente e formato PDF) compatibile con i sistemi operativi in uso alla Stazione Appaltante. Dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il quale assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all'art. 92 del D.lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, per tutta la durata dei lavori.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dovrà:

- garantire al R.U.P. l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti, ivi incluse la notifica preliminare e successivi aggiornamenti, le verifiche su subappaltatori, cottimisti e sub affidatari in genere, previste dal Codice e dal D.lgs. 81/2008. Inoltre, sarà preciso obbligo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificare l'idoneità e la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la normativa di settore, nonché disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese esecutrici e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;
- predisporre la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessario in conseguenza di eventuali modifiche contrattuali, contestualmente alle stesse, nonché all'aggiornamento del Fascicolo dell'opera;
- controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte delle imprese esecutrici verificando la concreta attuazione di quanto previsto per ogni fase di lavorazione, impartendo alle imprese le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte delle imprese, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al RUP;
- garantire la reperibilità durante l'orario di lavoro dell'impresa e la presenza in cantiere ogniquale volta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato, nonché quando lo richieda il Direttore Lavori e/o il Responsabile dei Lavori;
- a comprova del puntuale adempimento di quanto indicato nel presente Capitolato, provvederà all'annotazione sul Giornale dei Lavori dei sopralluoghi effettuati, alla redazione del verbale di visita (di cui una copia sottoscritta dalle parti dovrà essere disponibile in cantiere), a verificare che in cantiere sia presente esclusivamente personale autorizzato (impresa appaltatrice, subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile della Provincia ove ha sede il cantiere ovvero del DURC. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al RUP/Responsabile dei Lavori;
- inviare al Responsabile dei Lavori periodicamente (indicativamente con cadenza quindicinale), nonché in occasione di situazioni che richiedano particolare attenzione, una relazione sullo stato della sicurezza del cantiere;
- svolgere, in collaborazione con il RUP tutti gli adempimenti correlati con l'eventuale iscrizione da parte dell'impresa esecuttrice di riserve correlate alla sicurezza;
- predisporre la revisione e aggiornamento del PSC che si rendessero necessari in conseguenza ad eventuali modifiche contrattuali;
- contattare l'RSPP dando ottemperanza al disposto dell'art. 26, c. 3 del D.lgs. 81/2008.

Per quanto concerne il citato Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) si riportano di seguito gli elementi minimi di riferimento da considerare in fase di redazione, rimandando al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, sotto la supervisione del progettista generale dell'opera, l'esatta e puntuale individuazione di quanto previsto in merito dalla normativa nazionale vigente al momento della progettazione, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione. In prima istanza i rischi devono essere evidenziati in sede di analisi delle fasi lavorative ed eliminati in fase progettuale.

Il progettista con ruolo di CSP, con riferimento al Piano di Sicurezza e di Coordinamento in fase di progettazione, dovrà attenersi ai dettami del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii., adattando ad essi le prescrizioni e le procedure del D.lgs. 36/2023 e dovrà produrre:

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art.100, comma 1, del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii., i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nel relativo allegato XV del Decreto medesimo, cui si rimanda integralmente;
- il Fascicolo dell'opera, i cui contenuti sono definiti nell'allegato XVI del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii., contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993.

Il PSC, facente parte del progetto esecutivo medesimo da porre in appalto, dovrà individuare, analizzare e valutare i rischi intrinseci dei processi di lavorazione, connessi alla gestione delle aree di intervento e dipendenti dalla sovrapposizione di fasi lavorative. Il PSC, basato sul Cronoprogramma, dovrà contenere informazioni relative sia alle singole attività, sia al coordinamento finalizzato a garantire la sicurezza del cantiere. Il PSC comprenderà l'analisi del contesto nel quale si inseriscono le opere (inteso sia come aree di cantiere propriamente dette, sia come ambiente esterno ad esse), con riferimento anche ai seguenti punti:

- tipologia delle attività che si svolgono al contorno;
- percorsi stradali e pedonali esistenti;
- accessibilità all'area di cantiere;
- definizione di particolari opere provvisorie e di protezione che il Progettista ritenesse necessarie per la tutela delle persone e dei veicoli esterni al cantiere, vincoli (temporali, logistici, ecc.) da considerare, sia nell'organizzazione del cantiere, sia nello svolgimento delle attività di costruzione, vincoli dettati dalla contemporanea presenza nelle aree circostanti di attività lavorative;
- individuazione preliminare dei rischi ai quali il cantiere potrebbe esporre l'ambiente circostante, con particolare riguardo alla presenza delle attività sanitarie. Il coordinatore in fase di progettazione deve prevedere nel PSC:
- le indicazioni e disposizioni per la stesura dei successivi POS;
- la stima degli oneri della sicurezza

L'Aggiudicatario in linea generale cura tutti gli adempimenti propri del Coordinatore della Sicurezza previsti anche nel Capitolato Speciale di Appalto, nel Piano di Sicurezza, in tutti gli atti progettuali e contrattuali definiti con l'Appaltatore e dalla normativa vigente in materia

Art. 7. FUNZIONI E COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI NELLA FASE PRELIMINARE

7.1 ATTESTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI

7.1.1. Prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, il direttore dei lavori fornisce al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:

- a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

7.1.2. In caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, prima della sottoscrizione del contratto, il RUP può richiedere al direttore dei lavori di fornire un aggiornamento dell'attestazione di cui al comma 1.

7.2. LA CONSEGNA DEI LAVORI

- 7.2.1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, deve provvedere alla consegna dei lavori non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.
- 7.2.2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, i profili ed i disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura del Committente.
- 7.2.3. Qualora l'esecutore senza giustificato motivo non si presenti nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, il Committente ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
- 7.2.4. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza tra il verbale di consegna dei lavori e l'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:
- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
 - b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
 - c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
- 7.2.5. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.
- 7.2.6. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna ed il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

- 7.2.7. Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo - contabile nei confronti del Committente del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.
- 7.2.8. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore debba assumere dal precedente, nonché per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione

Art. 8. FUNZIONI E COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE

8.1. RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ

- 8.1.1. Il Direttore dei Lavori è tenuto a presentare al RUP, almeno ogni 30 (trenta) giorni, una relazione nella quale si rendicontino le attività contenute, a titolo indicativo e non esaustivo:
- l'andamento delle lavorazioni del cantiere;
 - la descrizione di eventuali problematiche riscontrate;
 - rischi sopravvenuti e proposte di azioni da intraprendere per la loro mitigazione ovvero eliminazione;
 - eventuali scostamenti dal cronoprogramma e proposta di azioni da intraprendere per ritornare nella condizione on-time.

8.2. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

- 8.2.1. Il direttore dei lavori esegue, oltre a quelli che può disporre autonomamente, altresì tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.
- 8.2.2. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali ed i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e di sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, il Committente può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

- 8.2.3. I materiali ed i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità del materiale utilizzato o del manufatto eseguito alla normativa tecnica nazionale o dell'Unione europea, al progetto od al contratto.
- 8.2.4. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove od analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie del Committente, con spese a carico dell'esecutore.
- 8.2.5. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
- 8.2.6. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito ai CAM, al principio DNSH e all'immunizzazione degli effetti del clima.

8.3. VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELL'ESECUTORE E DEL SUBAPPALTATORE

- 8.3.1. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori svolge le seguenti funzioni:
- a) rende un parere motivato preventivo sui subappalti in ordine al rispetto della normativa di settore, ivi comprese le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81 del 2008, nonché in merito ai quesiti eventualmente posti dalla Stazione Appaltante;
 - b) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice;
 - c) controlla che i subappaltatori ed i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - d) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
 - e) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.
- 8.3.2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell'articolo 104, comma 9, del Codice. Parimenti, nel caso di ricorso all'istituto del subappalto, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento dell'attività di verifica dei requisiti di cui all'articolo 119, comma 4, del Codice.
- 8.3.3. Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:

- a) in caso di risoluzione contrattuale cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del Codice;
- c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
- d) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'Allegato II.14 del Codice;
- e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte nell'Allegato II.14 del Codice;
- f) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
 - 1. lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - 2. le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - 3. l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - 4. l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - 5. l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

8.3.4. Il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera.

8.3.5. Nel corso delle lavorazioni di cantiere più strategiche, più critiche, più delicate e/o comportanti rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non eliminabili - sia in orario giornaliero che notturno - con particolare riferimento a quanto indicato nel D.lgs. 81/08 e s.m.i. (anche in riferimento all'allegato XI ed all'Art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.), l'ufficio di Direzione dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dovranno garantire una presenza continuativa e costante, nei luoghi interessati dalle attività indicate, (tramite le figure specialistiche, componenti l'ufficio di Direzione Lavori, specificamente, interessate alle attività da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare, vigilare), fino al loro completo compimento ed esecuzione in sicurezza e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e funzionalità dei luoghi e degli impianti oggetto od interessati dall'intervento.

8.3.6. Eventuali comunicazioni con carattere d'urgenza dovranno essere tempestivamente trasmesse anche via posta elettronica e con verifica della conferma di ricezione alle persone di riferimento individuate dalla Stazione Appaltante a seconda delle criticità rilevate.

8.4. MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI

8.4.1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del Codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 120, comma 1, lettera c) del Codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini

dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

- 8.4.2. Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 120 del Codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche od addizioni al progetto senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempreché non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose od a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali ed ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.
- 8.4.3. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.
- 8.4.4. Nel caso di cui all'articolo 120, comma 9, del Codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la modifica contrattuale è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale: in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 210 e 212 del Codice.
- 8.4.5. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per cui non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
- a) desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 41, comma 13 del Codice, ove esistenti;
 - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore ed approvati dal RUP.
- 8.4.6. Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati ed approvati, la stazione appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
- 8.4.7. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
- 8.4.8. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore redatta in forma di perizia tecnica,

corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 120 del Codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

Il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione è tenuto, a titolo transattivo, ad espletare una prestazione reintegrativa. È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la **sua futura utilizzazione**. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente e senza oneri aggiuntivi soluzioni di progettazione coerenti con il principio del risultato

8.5. SOSPENSIONE DEI LAVORI

8.5.1. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 121 del Codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari, dando le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

8.5.2. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa: la diffida proposta ai fini sopra indicati è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

8.5.3. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 121 del Codice.

8.6. GESTIONE DEI SINISTRI

8.6.1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione in cui descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP.

Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere del ripristino di opere ed il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi determinati da mancata, tardiva od inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

8.6.2. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere od alle provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo a cui può avere diritto l'esecutore spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandolo allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

8.7. FUNZIONI E COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI AL TERMINE DEI LAVORI

8.7.1. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora sia previsto nei documenti di gara e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

8.7.2. In sede di collaudo il direttore dei lavori:

- a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
- b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

8.7.3. Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni ed apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

Art. 9. CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE DEL DIRETTORE DEI LAVORI

9.1. ATTIVITÀ DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE

- 9.1.1. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con cui si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare ed a misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.
- 9.1.2. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede all'accertamento ed alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:
- a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
 - b) controllare lo sviluppo dei lavori ed impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.
- 9.1.3. Il direttore dei lavori dovrà rendere il proprio supporto tecnico-specialistico ed assistenza in loco agli Uffici della Stazione Appaltante finanche in fase di rendicontazione della spesa al soggetto erogatore del finanziamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione ed implementazione di eventuali portali telematici messi a disposizione per la rendicontazione).

9.2. DOCUMENTI CONTABILI

- 9.2.1. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori oppure dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere se dal direttore dei lavori a ciò delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:
- a) **il giornale dei lavori** in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:
- 1) l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni;
 - 2) la qualifica ed il numero degli operai impiegati;
 - 3) l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;
 - 4) l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
 - 5) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
 - 6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
 - 7) le relazioni indirizzate al RUP;
 - 8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

- 9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
- 10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;
- b) **i libretti di misura** delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati ed immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati ed allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure su cui, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo da cui le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili ed i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;
- c) **il registro di contabilità**
che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In un'apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. In casi speciali, il direttore dei lavori propone al RUP che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;
- d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e nelle modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, il quale emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità;
- e) **il conto finale** dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere

domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per cui non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del Codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del Codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, comunque non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per cui non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

9.2.2. Può essere anche previsto un **sommario del registro di contabilità** che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.

9.2.3. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'esecutore possono essere annotate dall'assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, in cui sono specificati lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza. Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi od agli ispettori di cantiere, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune, apponendo con la data la sua firma di seguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.

9.2.4. Al conto finale il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:

- a) il verbale od i verbali di consegna dei lavori;
- b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione ed atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- e) gli ordini di servizio impartiti;
- f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni ed accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e

delle relative conseguenze;

i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 121, comma 8, del Codice;

m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure ed il registro di contabilità;

n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

9.2.5. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

9.3. STRUMENTI ELETTRONICI DI CONTABILITÀ E CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

9.3.1. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. I programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni di legge.

Art. 10. RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

10.1 L'Aggiudicatario risponderà personalmente nei confronti del Committente per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, all'adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste del Committente, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

10.2 L'Aggiudicatario è responsabile dei danni arrecati alla Committente, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

10.3 Su richiesta scritta del RUP, o di altra figura delegata dal Committente, l'ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione sarà tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte dall'Appaltatore dei Lavori, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.

10.4 L'Aggiudicatario è tenuto ad adottare e a predisporre, a firma del Direttore dei Lavori, tutti gli elaborati necessari per l'approvazione da parte della Stazione appaltante, delle eventuali perizie di variante che il Direttore dei Lavori riterrà di dover adottare ai sensi della normativa vigente in materia.

10.5 Qualora fossero necessarie modifiche agli elaborati progettuali in corso d'opera a causa di errore progettuale, queste saranno redatte dall'Affidatario e i relativi compensi si intendono comunque ricompresi negli importi di aggiudicazione.

10.7 Il tempo per la redazione della eventuale perizia di variante verrà valutato ed indicato dal RUP.

- 10.8 Sono a carico dell'Aggiudicatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP o ad altra figura delegata dalla stazione appaltante per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione. Dovranno essere effettuate, al RUP e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, per iscritto, in modo tempestivo tutte le comunicazioni in merito alle evenienze che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dei servizi.
- 10.9 L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura delegata dal Committente e dovrà garantire, nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, coerenza con tutta la documentazione tecnico-amministrativa ad esso fornita dopo l'aggiudicazione dal Committente.

Art. 11. IMPEGNI DEL COMMITTENTE

- 11.1 Il Committente si impegna a trasmettere all'Aggiudicatario, all'atto della consegna del Servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell'incarico.
- 11.2 Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto all'Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.
- 11.3 Il Committente s'impegna altresì a garantire all'Aggiudicatario, contestualmente all'affidamento del Servizio, il libero accesso alle aree oggetto di affidamento, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.

Art. 12. VERIFICHE DEL COMMITTENTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

- 12.1. Il Committente ha facoltà di esercitare, sia direttamente, sia mediante soggetti terzi, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente.
- 12.2. Nel corso della verifica vengono analizzati i seguenti aspetti:
- la completezza della progettazione – questo aspetto si riferisce alla presenza di tutti gli elaborati e dei documenti tecnici previsti per ciascun livello della progettazione (attualmente dall'articolo 41 del Codice degli Appalti e dal relativo allegato I.7 per ciascuna fase);
 - la coerenza con i livelli precedenti della progettazione;
 - la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti – il quadro economico deve contenere, in sintesi, nel quadro "A" importo lavori, oneri sicurezza, servizi, manodopera (scorporata); nel quadro "B" dovranno essere inserite le spese tecniche per la progettazione, progetto e coordinamento sicurezza, direzione lavori, collaudi, consulenza, incentivi, spese commissioni gara, supporto al RUP, imprevisti, allacciamenti, IVA e oneri obbligatori;
 - la rispondenza della progettazione strutturale alle NTC 2018, con le sue eventuali

- modificazioni e/o specificazioni intervenute qualora immediatamente vincolanti;
- l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta – questo elemento include anche l'analisi dell'iter autorizzativo e della predisposizione del materiale necessario all'acquisizione dei pareri richiesti ai vari enti o soggetti competenti e il relativo esito in modo da garantire l'effettiva appaltabilità dell'intervento;
 - la minimizzazione dei rischi di introduzioni di varianti e di contenzioso – questo tipo di analisi viene svolto con una valutazione comparata tra il tipo di opere da eseguire e le possibilità del verificarsi di condizioni impreviste (lavori sui beni culturali, particolari complessità di impianti o strutture) e di entità tale da rendere necessarie delle varianti in corso d'opera;
 - la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti – la simulazione della tempistica di esecuzione, in coerenza con il cronoprogramma inizialmente proposto dalla Stazione Appaltante;
 - la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori – si riferisce all'analisi e valutazione del Piano di sicurezza e coordinamento, delle caratteristiche ed efficacia delle misure previste in relazione alla tipologia di cantiere e opere che devono essere eseguite;
 - l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati – consistente in un'attività di verifica dei prezzi applicati nel computo metrico estimativo di progetto, dei prezzi di riferimento utilizzati, della modalità di redazione dell'analisi prezzi per gli eventuali nuovi prezzi applicati; l'insieme di queste operazioni serve a garantire l'adeguatezza e la conformità normativa dei prezzi utilizzati;
 - la manutenibilità delle opere – viene svolta una valutazione che interessa non solo i contenuti del piano di manutenzione delle opere ma anche la praticabilità e accessibilità delle varie parti soggette a manutenzione periodica al fine di semplificare lo svolgimento di tutte le operazioni previste.
 - la rispondenza del progetto ai Criteri Ambientali Minimi di riferimento;
 - rispetto dei principi trasversali: principio DNSH e immunizzazione degli effetti del clima. (v. paragrafo N1 del DIP).

A conclusione del procedimento di verifica del livello progettuale in oggetto, verrà redatto un documento riportante l'esito delle attività di verifica, che potrà essere:

- a. positiva;
- b. positiva con prescrizioni;
- c. negativa relativa;
- d. negativa assoluta.

Tutti gli esiti, a verifiche ultimate, dovranno essere compiutamente e adeguatamente motivati. La conclusione “positiva con prescrizione” dovrà essere dettagliatamente motivata e comporterà la necessità, da parte del progettista, di rielaborare alcuni elaborati e/o documenti comunque denominati della specifica fase progettuale, ovvero di modificare gli stessi elaborati conformemente alle indicazioni contenute nel documento di cui sopra.

La conclusione “negativa relativa”, adeguatamente motivata, comporterà la necessità da parte del progettista di rielaborare il progetto, ovvero di modificare lo stesso conformemente alle indicazioni contenute nel documento di cui sopra. La conclusione “negativa assoluta”, adeguatamente motivata, o la mancata accettazione da parte del Responsabile del Procedimento, comporta la risoluzione del contratto con l'aggiudicatario dell'appalto congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile. 9.2.

Validazione del progetto:

L'attività di validazione invece, è l'atto formale dal quale devono risultare gli esiti della verifica, riportati nel rapporto conclusivo che viene redatto e sottoscritto dal soggetto verificatore appositamente incaricato. Ai sensi del citato art. 6 c. 2, lett. e) dell'Allegato I.2, il RUP sottoscrive la validazione del progetto facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione. Nell'atto di validazione devono altresì essere riportati gli estremi del documento di verifica e le eventuali controdeduzioni del progettista.

- 12.3. L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non esonera né limita in ogni caso l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dall'Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dal Committente o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.
- 12.4. È facoltà dal Committente accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.
- 12.5. A tal fine, l'Aggiudicatario sarà tenuto a consentire al Committente l'effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.
- 12.6. L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Aggiudicatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del Contratto.
- 12.7. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione del Committente, l'Aggiudicatario ha facoltà di modificare la composizione del gruppo di progettazione e dell'Ufficio Direzione Lavori indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate, al Committente è riconosciuta la facoltà di risolvere il contratto.
- 12.8. Il Committente ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente.
- 12.9. Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l'Aggiudicatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte del Committente.

Il personale proposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte del Committente.

- 12.10. La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l'inosservanza da parte dell'Aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.
- 12.11. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull'Appaltatore dei lavori.

Art. 13. DISPOSIZIONI FINALI

13.1 MODALITÀ ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI

- 13.1. L'Aggiudicatario del servizio deve, per quanto necessario, rapportarsi con il RUP, il quale provvederà, nell'ambito delle proprie competenze, a fornire le indicazioni specifiche e le linee guida da seguire nello svolgimento delle attività, nonché a verificare e controllare le prestazioni oggetto di esecuzione.
- 13.2. Le condizioni di svolgimento delle prestazioni elencate nel presente Capitolato, in uno con quelle previste dalla normativa vigente, saranno integrate da quanto risultante dall'offerta tecnica dell'aggiudicatario.
- 13.3. L'Aggiudicatario dovrà comunque produrre periodicamente relazioni sull'andamento delle attività e dei lavori. Nello specifico le predette relazioni saranno prodotte, così come previsto dalla vigente normativa, nel rispetto del presente Capitolato e della proposta contenuta nella offerta tecnica.
- 13.4. Il Responsabile del Progetto potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, consegne parziali e/o intermedie delle prestazioni dedotte in appalto, tanto al fine di appurare il buon andamento del servizio.
- 13.5. L'Aggiudicatario del servizio può valersi di propri collaboratori, anche ulteriori rispetto alle risorse già ritualmente indicate nell'offerta tecnica di gara, in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'aggiudicatario che ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Il RUP può, in ogni momento, chiedere all'aggiudicatario, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.
- 13.6. Come specificato nella lettera di invito, al fine precipuo di garantire la speditezza del servizio affidato nonché di assicurare l'unitarietà del progetto e la continuità dell'attività di progettazione, l'affidatario non può avvalersi del subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Art. 14. COMPENSO PROFESSIONALE, PENALI E PAGAMENTI

- 14.1 Nel seguito si riporta il quadro economico per la stima dei corrispettivi. Nelle procedure di affidamento

di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, si fa riferimento a:

➤ **PER I LAVORI:** calcolo tabellare dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato dal Decreto Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 (ai sensi dell'art. 41 comma 15-Quater e dell'Allegato I.13 "Determinazione dei parametri per la progettazione" del D.lgs. 36/2023);

➤ **PER LE FORNITURE:** il calcolo dei corrispettivi secondo l'Allegato I.13 del D.lgs. 36/2023, art. 1, comma 2 "Per la determinazione delle ulteriori prestazioni professionali si applica il decreto ministeriale 17 giugno 2016". In particolare, l'art. 6 di detto decreto "Altre Attività", stabilisce che per "determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori":

- Professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00)

Pertanto, di seguito si riporta:

1) Tabella di calcolo degli onorari per le prestazioni relative, rispettivamente, alla progettazione di fattibilità tecnico economica, ex art. 41, c.5-bis del D.lgs. 36/2023, e alla esecuzione dei lavori compreso il coordinamento della sicurezza (in fase di progetto ed esecutiva):

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Parametro Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.16	Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine	1,20	125.000,00	12,1461010385%

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 125.000,00 €
Percentuale forfettaria spese: 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE

- b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
- b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE

- c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI

- d.I) VERIFICHE E COLLAUDI

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa come modificato dal D. Lgs. 36/2023 considerando che si tratta di affidamento di sola esecuzione delle opere.

EDILIZIA - E.16		
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qbl.01 - Qb.II.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,3200
Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	0,0100
PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0400
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0200
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000
ESECUZIONE DEI LAVORI		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3200
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	0,0400
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie <<V>>	Parametri Base <<P>>	Gradi di Complessità <<G>>	Prestazioni affidate	Parametri Prestazioni Qi	Compensi <<CP>> V*G*P*Q	Spese ed Oneri accessori S=CP*K	Corrispettivi CP+S
E.16	EDILIZIA	125.000,00	0,121461010385	1,20	Qbl.01 - Qb.II.01	0,3200	5.830,13	K=25,00 % 1.457,53	7.287,66
E.16	EDILIZIA	125.000,00	0,121461010385	1,20	Qbl.02	0,0100	182,19	K=25,00 % 45,55	227,74
PROGETTAZIONE ESECUTIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie <<V>>	Parametri Base <<P>>	Gradi di Complessità <<G>>	Prestazioni affidate	Parametri Prestazioni Qi	Compensi <<CP>> V*G*P*Q	Spese ed Oneri accessori S=CP*K	Corrispettivi CP+S
E.16	EDILIZIA	125.000,00	0,121461010385	1,20	QbIII.03	0,0400	728,77	K=25,00 % 182,19	910,96
E.16	EDILIZIA	125.000,00	0,121461010385	1,20	QbIII.04	0,0200	364,38	K=25,00 % 91,10	455,48
E.16	EDILIZIA	125.000,00	0,121461010385	1,20	QbIII.05	0,0200	364,38	K=25,00 % 91,10	455,48
E.16	EDILIZIA	125.000,00	0,121461010385	1,20	QbIII.07	0,1000	1.821,92	K=25,00 % 455,48	2.277,40
ESECUZIONE DEI LAVORI									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie <<V>>	Parametri Base <<P>>	Gradi di Complessità <<G>>	Prestazioni affidate	Parametri Prestazioni Qi	Compensi <<CP>> V*G*P*Q	Spese ed Oneri accessori S=CP*K	Corrispettivi CP+S
E.16	EDILIZIA	125.000,00	0,121461010385	1,20	Qcl.01	0,3200	5.830,13	K=25,00 % 1.457,53	7.287,66
E.16	EDILIZIA	125.000,00	0,121461010385	1,20	Qcl.11	0,0400	728,77	K=25,00 % 182,19	910,96
E.16	EDILIZIA	125.000,00	0,121461010385	1,20	Qcl.12	0,2500	4.554,79	K=25,00 % 1.138,70	5.693,49

N.B. la % Spese K per le Prestazioni dei Collaudatori è calcolata secondo quanto previsto dall'Art. 92 del D.Lgs. 209/2024.

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	7.515,40 €
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	4.099,32 €
ESECUZIONE DEI LAVORI	13.892,11 €
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)	25.506,83 €
di cui Spese	5.101,37 €

2) Il calcolo del corrispettivo relativo alle forniture ("altre prestazioni") in merito alla:

- a) progettazione: 30 h;
- b) direzione dell'esecuzione: 20 h;
- c) verifiche e collaudi: 20 h;

Il totale ore da attribuire alle prestazioni suddette è pari a 70 ore.

Il corrispettivo è pari a: 70 ore x 50 €/h = **3.500,00 €**

L'importo per lo svolgimento dei servizi a base di gara ammonta a:

TOTALE CORRISPETTIVI PROFESSIONALI È PARI A € 29.006,83 di cui € 5.101,37.

- 14.2. I relativi corrispettivi (lavori e forniture) verranno determinati in via definitiva a consuntivo, in base alle prestazioni professionali effettivamente eseguite al netto del ribasso offerto in sede di gara, sulla base dell'importo finale delle opere che risulterà dal progetto approvato, le quali prestazioni dovranno in ogni caso rientrare nei limiti degli importi dei lavori indicati nel presente documento. Le spese sono calcolate in via forfettaria nella misura non superiore al 25% dell'onorario e soggette anch'esse a un ribasso senza alcun vincolo normativo.
- 14.3. Stante la natura dell'affidamento diretto, non trova applicazione la norma di cui all'art. 108 del D.lgs. 36/2023 relativa al criterio di aggiudicazione, né trovano applicazione le norme relative ai criteri di valutazione delle offerte nonché di nomina della commissione di gara, non essendo ravvisabile una gara in senso proprio, la valutazione dei preventivi sarà svolta con riferimento all'importo dell'onorario (ribasso percentuale sull'importo parcella calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 come modificato dall'allegato I.13 del D.lgs.36/2023) e ad altri aspetti qualitativi quali meri parametri a supporto della scelta discrezionale sottesa all'individuazione del miglior preventivo ed all'affidamento diretto, e non quali veri e propri criteri di aggiudicazione con relativi pesi, tipici di una procedura di gara competitiva.
- 14.4. L'onorario sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente capitolato, in esse si intendono comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino all'accertamento della regolare esecuzione, dalla Committenza o da terzi, al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.
- 14.5. L'importo così definito deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato.
- 14.6. In tutti i casi di ritardato adempimento da parte dell'affidatario agli obblighi di cui agli articoli del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi, il Committente,

applicherà per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento), tenuto conto, quanto alla redazione del progetto e agli adempimenti riguardanti la fase esecutiva.

- 14.7. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Aggiudicatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.
- 14.8. Il Committente avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Aggiudicatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Aggiudicatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.
- 14.9. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente a causa dei ritardi.
- 14.10. Il compenso da corrispondere risulta così suddiviso:
- a. per la parte relativa alle prestazioni aventi ad oggetto i servizi di progettazione (lavori e forniture), 100% alla validazione degli elaborati progettuali, a seguito dell'esito positivo della verifica degli stessi;
 - b. per la parte afferente la Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, 100% al completamento dell'incarico, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built", libretti, fascicoli e manuali d'uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti (ASL, VV.F, Regione, Comune, Arpa, Soprintendenza, ecc.), nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo e con la determinazione dell'ammissibilità del certificato di collaudo.
- In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, il mandatario dovrà emettere fattura per le prestazioni eseguite complessivamente dal raggruppamento nei confronti del Committente, che emetterà mandato di pagamento in favore della mandataria così come previsto nell'atto costitutivo.
- 14.11. Il compenso come sopra indicato è riferito alle prestazioni descritte nel presente Capitolato.
- 14.12. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti, l'Aggiudicatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi.
- 14.13. Ai sensi dell'art. 53 del Codice e ss.mm.ii., l'Aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata "garanzia definitiva" da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fidejussione, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Art. 15. GARANZIE

15.1. All'atto della stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario trasmette al Committente copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale.

In alternativa, l'Aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'Aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, in caso di esercizio dell'opzione, del progetto esecutivo, che possano determinare a carico dell'Ente Committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Tale polizza è presentata per un massimale pari ad almeno 500.000 di euro.

In caso di esercizio della riserva ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti, l'operatore economico incaricato delle prestazioni oggetto dell'appalto opzionale dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'appaltatore medesimo, del Committente o di terzi (compresi dipendenti dell'appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Committente), nell'esecuzione delle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari ad almeno 500.000 di euro. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'affidatario dovrà produrre le seguenti garanzie:

- Per la sottoscrizione del contratto una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 36/2023 pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D.lgs. 36/2023. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'affidatario. La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi sulla cauzione definitiva, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per eventuali inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui viene prestato il servizio. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia

all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- Ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D.lgs. 36/2023 per il pagamento della rata di saldo una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del servizio.

- Una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale (polizza di responsabilità civile professionale), da presentare prima della sottoscrizione del contratto, per una copertura minima pari almeno al doppio dell'importo previsto del contratto, per i rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di propria competenza.

In caso di raggruppamenti temporanei, la copertura minima richiesta dovrà essere garantita dal raggruppamento nel suo complesso secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) la somma dei massimali delle polizze intestate ai singoli operatori del raggruppamento dovrà corrispondere al doppio dell'importo del contratto di appalto e, in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento dovrà possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- b) una unica polizza intestata alla mandataria per il massimale indicato, con copertura espressamente estesa a tutti gli operatori del raggruppamento. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante. L'affidatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della stazione appaltante relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terzi e cose in genere, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell'affidatario gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso. L'affidatario solleva la stazione appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla stazione appaltante per furti, dispersioni o danni a materiali ed attrezzature di proprietà dell'affidatario verificatisi presso il luogo del servizio.

Art. 16. DURATA DELL'INCARICO E TERMINI

- 16.1 Si riporta il cronoprogramma del progetto distinto nelle diverse fasi. La procedura di realizzazione dell'intervento ha inizio con l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

CRONOPROGRAMMA	n. mesi
Tipologia di Azione/Tempi	
Approvazione DIP	1
Pubblicazione affidamento SAI	0,5
Aggiudicazione SAI	3
Stipula del contratto SAI	1
Elaborazione P.F.T.E.	1,5*
Verifica e validazione P.F.T.E.	1
Pubblicazione trattativa lavori/forniture	3
Aggiudicazione lavori/forniture	3
Stipula Contratto lavori/forniture	2
Esecuzione lavori e forniture	6
Collaudo/Certificato di Regolare esecuzione	3

* Sono esclusi da tale termine i tempi necessari agli Uffici competenti per l'esame della pratica e il rilascio dei relativi pareri di competenza.

L'inizio delle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione decorreranno dalla data di consegna dei lavori e termineranno alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built", libretti, fascicoli e manuali d'uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti (ASL, Soprintendenza, ecc.), nonché con l'emissione del certificato di regolare esecuzione, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

- 16.2. I termini di cui al presente paragrafo si intendono determinati e vincolanti con le seguenti condizioni: i termini indicati per la progettazione non comprendono i tempi necessari agli Uffici competenti per l'esame della pratica e il rilascio dei relativi pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e gli assensi comunque denominati nonché per la verifica e la validazione del progetto; nel caso di mancato rispetto del termine di consegna del progetto, sarà applicata una penale nelle modalità previste nel presente Capitolato.

Art. 17. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

- 17.1 Il Progettista dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nel presente Capitolato il Progettista si obbligherà, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) a comunicare al RUP ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- b) ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste nel presente Capitolato;
- c) ad eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato;
- d) a fornire alla Stazione Appaltante tutta l'assistenza necessaria durante l'esame degli elaborati progettuali al fine di renderne agevole e spedita l'approvazione;
- e) a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili;

f) a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità, al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo la Stazione Appaltante ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;

g) a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

h) ad apportare al progetto tutte le modifiche e/o integrazioni richieste dal RUP e dagli Enti preposti al rilascio di pareri e approvazioni, senza che questo comporti maggiori oneri per l'Amministrazione;

i) si intenderanno assunti dal Progettista tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente Capitolato e delle vigenti disposizioni in materia;

l) tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal Progettista. Tali oneri e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale. A tal riguardo, si precisa che l'osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e del contratto non esime la piena responsabilità del Progettista incaricato circa l'espletamento dell'incarico secondo le sopracitate modalità. Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità del Progettista tutto quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

a) gli oneri di cancelleria;

b) gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi;

c) gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quanto altro necessario in funzione al tipo e numero degli accertamenti, prove, verifiche per l'espletamento dell'incarico;

d) gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti. Le prestazioni di cui sopra dovranno essere espletate senza nulla chiedere in aggiunta al compenso complessivo previsto.

17.2 Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti sono da considerarsi strettamente riservate e i professionisti a qualsiasi titolo incaricati della progettazione non potranno darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione del Committente o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.

17.3 L'Aggiudicatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. L'Aggiudicatario è, comunque, responsabile dell'eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto.

Art. 18. ULTERIORI DISPOSIZIONI

18.1. Il Committente si riserva la facoltà insindacabile di:

- sospendere, annullare, revocare, indire nuovamente e modificare, oppure di riaprire i termini della presente procedura con provvedimento motivato, senza che gli operatori economici possano vantare diritti o pretese di sorta od incorrere in responsabilità e/o richiesta danni, indennità o compensi da parte del concorrente e/o aggiudicatario potenziale nemmeno ai sensi

degli artt. 1337 e 1338 C.C.;

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché la stessa risulti conveniente e meritevole.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dal Committente.

A fronte dell'assoluta parità tra due migliori offerte, il Committente procederà al sorteggio.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'Aggiudicatario, la stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

- 18.2. Qualora in caso di mancata erogazione del finanziamento pubblico, di perdita o revoca o sospensione del finanziamento stesso, la Struttura commissariale proceda all'annullamento o alla revoca della procedura di gara, nulla sarà dovuto ai concorrenti né all'aggiudicatario, ove già individuato.
- 18.3. Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.
Il contratto può essere risolto per inadempimento con le modalità previste dall'art. 122 del Codice.
- 18.4. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dai servizi del Committente. Il tecnico incarico è altresì obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.
- 18.5. Le prestazioni progettuali debbono intendersi onnicomprensive di tutti gli adempimenti tecnici, con la formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni ed ogni altro atto necessario, ancorché non specificato in precedenza, necessari all'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso comunque denominato, ovvero di deposito di denunce di inizio attività o altri adempimenti simili, anche presso amministrazioni ed enti diversi. Di talché il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare senza alcun compenso aggiuntivo:
- i. alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del progetto in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro;
 - ii. alle prescrizioni rilasciate dagli enti interferenti;
 - iii. alle prescrizioni, osservazioni e/o richieste di integrazioni emerse nel corso del subprocedimento di verifica ex art. 42 del Codice dei contratti pubblici. Sul punto l'Azienda committente si riserva di procedere alle predette attività di verifica in progress con l'evoluzione della progettazione: l'aggiudicatario deve pertanto rendersi disponibile a confronti periodici con l'organismo che svolgerà tale compito secondo le modalità che verranno stabilite anche in accordo con il RUP, senza che ciò comporti maggiori oneri per il Committente;
 - iv. ai diversi orientamenti ed alle richieste di eventuali varianti o modifiche che il Committente abbia a manifestare, finanche in corso di elaborazione, anche su punti fondamentali del progetto.

Art. 19. OBBLIGHI SPECIFICI DEL PROGETTISTA

19.1 Il Progettista dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato. Fermo quanto previsto nel precedente comma, il Progettista si obbligherà, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- comunicare al RUP ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato;
- eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara;
- a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando in teso che in caso di inosservanza di detto obbligo il Committente ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;
- a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti dal Progettista tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia. Tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal Progettista. Tali oneri specifici e responsabilità s'intendono compensati nel corrispettivo contrattuale. A tal riguardo, si precisa che l'osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e nel contratto nonché l'ingerenza del Committente nella progettazione e realizzazione delle opere non esime la piena responsabilità del Progettista incaricato circa l'espletamento dell'incarico secondo le sopracitate modalità. Sono a carico dell'Aggiudicatario le seguenti prestazioni accessorie:
- tutte le attività che l'Aggiudicatario riterrà necessarie per l'esecuzione dei rilievi, analisi, verifiche dello stato di fatto sia del lotto oggetto di intervento che della situazione circostante (ove necessario) e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attività necessaria volta a conoscere lo stato dei luoghi e comunque quanto occorrente per l'espletamento dell'incarico;
- la redazione di tutte le relazioni necessarie per l'esecuzione dei progetti in relazione alle disposizioni legislative nazionali e locali (relazione impianti elettrici, relazione impianti termici ecc.) ed in relazione alla tipologia di intervento;
- la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri e quant'altro previsto dalle leggi nazionali o locali vigenti;
- la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni e pareri interni dell'Amministrazione;
- l'assistenza alla Stazione Appaltante per la predisposizione degli eventuali documenti da produrre per le richieste delle autorizzazioni da presentare presso gli Enti competenti;
- la richiesta ed esecuzione delle pratiche per occupazione di suolo pubblico, comunicazioni che si dovessero rendere necessarie prima o durante l'esecuzione del servizio nei confronti degli Enti competenti, documentazione per ottenimento permessi. Tali spese saranno rimborsate

all'aggiudicatario, dietro presentazione delle quietanze di pagamento.

Devono intendersi rientranti fra gli oneri e responsabilità del Progettista tutti gli oneri e le spese necessarie ed accessorie per il corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo indicativo e non esaustivo:

- spese per la produzione degli elaborati cartacei da consegnare alla Stazione Appaltanti;
- idonea dotazione di attrezzature, mezzi d'opera e personale esperto necessari per l'espletamento del servizio;
- spese relative all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle attività da svolgere;
- rilievo geometrico-architettonico-strutturale e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica interessata dalla progettazione. spese per eventuali opere provvisorie;
- spese per noli a caldo/freddo di macchine edili; spese per carico/scarico movimentazione e trasporto di eventuali materiali di risulta prodotti nel corso delle verifiche e comprensivi di oneri di scarica;
- gli oneri di cancelleria;
- gli oneri di trasferta;
- gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi;
- gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant'altro necessario in funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per l'espletamento dell'incarico;
- gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

Sono altresì a carico dell'aggiudicatario tutte le spese della presente procedura, comunque legate alla stipula del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso ovvero della sua registrazione.

Si precisa che tali oneri non rappresentano per l'Operatore Economico un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica, bensì una componente specifica della stessa.

L'aggiudicatario dovrà tenere conto, in sede di offerta, di ogni onere per le attività sopra indicate, nessun escluso.

Per quanto riguarda le prestazioni indicate nel presente capitolato, la Stazione Appaltante accetterà solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione professionale richiesta, in base alla normativa vigente e indicati nel citato gruppo di lavoro.

Art. 20. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

20.1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere mediante p.e.c., entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., costituirà motivo di risoluzione espressa del contratto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

- intervenuta mancanza, nei confronti dell'Aggiudicatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste nel Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. 36/2023, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;
- cessione, da parte dell'Aggiudicatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice);

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- quando l'Aggiudicatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- quando l'Aggiudicatario modificasse la composizione del gruppo di Progettazione e/o dell'Ufficio Direzione Lavori indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell'Aggiudicatario stesso o da questi non prevedibili;
- quando il Soggetto affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione e/o dell'Ufficio Direzione Lavori, qualora ciò sia richiesto dalla Stazione appaltante;
- quando l'Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell'espletamento di uno dei servizi;
- quando l'Aggiudicatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;
- quando l'Aggiudicatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;
- quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
- in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato tecnico prestazionale, anche se non richiamati nel presente articolo.
- ritardo nella consegna del progetto superiore ai 10 (dieci) giorni
- grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate a mezzo PEC, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- valutazione "negativa assoluta" o mancata accettazione adeguatamente motivata da parte del R.U.P. del progetto redatto come meglio esposto ai precedenti paragrafi.

La risoluzione in tali casi opera allorché la Stazione Appaltante comunichi per iscritto a mezzo p.e.c. al Progettista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c..

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 123 del D.lgs. 36/2023, con un preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC.

In caso di recesso l'Affidatario avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attività svolta detratte eventuali penalità, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

- 20.3. La risoluzione del contratto d'appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte del Committente, a far data dal ricevimento della stessa.
- 20.4. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto, saranno contestate all'Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.
- 20.5. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Aggiudicatario deve sanare

l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

- 20.6. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora il Committente non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale pagamento delle penali.
- 20.7. In caso di risoluzione del contratto, il Committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 124 del Codice.
- 20.8. Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto il Committente procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
- 20.9. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dello stesso Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.
- 20.10. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del codice.

Art. 21. RECESSO

- 21.1. Il Committente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avrà facoltà di dichiarare esaurito l'incarico e di recedere dal rapporto instauratosi con l'Aggiudicatario, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest'ultimo.
- 21.2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Aggiudicatario, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni.
- 21.3. All'Aggiudicatario dovrà essere corrisposto quanto previsto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 22. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

- 22.1. L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
- 22.2. L'Aggiudicatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell'appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

- 22.3. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare al Committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
- 22.4. Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:
- a) i riferimenti specifici dell'Aggiudicatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
 - b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);
 - c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l'Aggiudicatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.
- 22.5. Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.
- 22.6. Tutti i documenti fiscali emessi per l'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato.
- 22.7. Il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.

Art. 23. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

- 23.1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente Capitolato, con la sola esclusione dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico del Committente, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario; tra queste vi sono:
- a) le spese contrattuali;
 - b) le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall'avvio dell'esecuzione del servizio al collaudo delle opere.
- 23.2. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Aggiudicatario. S'intendono, altresì, a carico dell'Aggiudicatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali le spese per provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all'espletamento della presente prestazione.

Art. 24. SICUREZZA PERSONALE

- 24.1. L'Aggiudicatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall'art. 1655 del Codice Civile, rimane strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la

salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati.

- 24.2. I rischi attinenti alle attività oggetto del servizio sono da considerarsi come “rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi” (art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008).

Art. 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 25.1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto, qualora non risolte previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario, saranno deferite al giudice ordinario. Il foro competente in via esclusiva è quello di Bari.
- 25.2. È espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 26.1 I dati personali forniti dagli operatori economici saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della procedura, nonché, limitatamente al solo affidatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che l'affidatario, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, non che agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L’interessato ha diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Art. 27. ACCESSO AGLI ATTI

- 27.1 Il diritto di accesso agli atti di gara della presente procedura è disciplinato dall'art. 35 del D.lgs. 36/2023 e per quanto in esso non espressamente previsto dalla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 28. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- 28.1. Il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Ing. Antonia Avitto individuato con Decreto Provveditoriale n. 492/25 del 11/11/2025.
- Il Responsabile del Progetto eseguirà tutte le attività previste da quadro normativo vigente.
- Per l’espletamento dei sopracitati compiti, il Responsabile del Progetto avrà diritto in qualsiasi momento ad accedere ai luoghi nei quali il soggetto aggiudicatario del servizio svolge la sua attività.
- La presenza del personale del Committente, i controlli e le verifiche da questo eseguiti, le disposizioni o prescrizioni da questo emanate, non liberano il soggetto Aggiudicatario del servizio dagli obblighi e

responsabilità inerenti alla buona esecuzione dei Servizi ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria.

Art. 29. INCOMPATIBILITA'

- 29.1 Per il soggetto Aggiudicatario del servizio, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause d'incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Art. 30. DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RALLENTARE I SERVIZI

- 30.1 Il soggetto Aggiudicatario non può sospendere o rallentare i Servizi con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Stazione Appaltante.
La sospensione o il rallentamento dei Servizi per decisione unilaterale del soggetto Aggiudicatario del servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto del soggetto Aggiudicatario del servizio.